




05721 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



Luana Marini

Composta da
Luigi Marini - Presidente -
Alessio Scarcella
Enrico Mengoni
Ubalda Macri - Relatore -
Maria Beatrice Magro

Sent. n. sez. 3
PU - 16/01/2023
R.G.N. 31655/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di (omissis)
avverso la sentenza in data 08/03/2022 della Corte di appello di Bologna,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per la parte civile la memoria dell'avv. (omissis) che ha concluso
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e la liquidazione della nota spese .

- di...
- di...
- imposta di legge

IL FUNZIONARIO...
Luana Marini

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 giugno 2016 il GUP del Tribunale di Modena ha condannato l'imputato alle pene di legge per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna, escludendo l'attenuante del fatto di minore gravità. Con sentenza n. 38481 del 20 giugno 2019 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, relativo all'applicazione dell'attenuante, ed ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Con sentenza in data 7 gennaio 2020, confermata con sentenza dell'8 marzo 2022 dalla Corte di appello di Bologna, il GUP del Tribunale di Modena ha invece escluso l'attenuante.

W4

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge perché il Giudice del rinvio non si era attenuto alla regola di giudizio enunciata dalla Corte di cassazione. Richiama la prima sentenza, che aveva applicato l'attenuante, evidenziando l'assenza di un rapporto sessuale completo, la minima invasività degli atti, l'occasionalità e la brevità del lasso temporale in cui si erano consumate le condotte, la modestia della violenza. La giovane aveva raggiunto il locale, nel cui bagno si era consumata la violenza, oltre la mezzanotte, già alticcia e predisposta a una serata festosa.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione perché non ricorrevano i presupposti per l'esclusione dell'attenuante. Lamenta l'inadeguata analisi delle dichiarazioni dei testi.

Con il terzo eccepisce l'apparenza della motivazione perché il Giudice del rinvio non aveva valutato il fatto di minore gravità con riguardo alle modalità della condotta e ai postumi che ne erano seguiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

E' pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615-01).

Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, perché il GUP del Tribunale di Modena aveva riconosciuto l'attenuante solo sulla base della tipologia dell'atto compiuto, senza tener conto di tutti gli altri elementi di giudizio, indispensabili alla relativa applicazione. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, sia il secondo GUP che la Corte di appello di Bologna hanno scrupolosamente assolto al compito di valutare il fatto nel suo complesso, secondo quanto prescritto nella sentenza di annullamento con rinvio, formulando un argomentato giudizio di non minore gravità del fatto di violenza sessuale. La Corte territoriale ha, infatti, escluso che lo stato di ebbrezza dell'imputato fosse un elemento scriminante della condotta e ha al contempo evidenziato che lo stato di ebbrezza della ragazza fosse invece un elemento di maggiore vulnerabilità; ha

escluso la rilevanza della pregressa conoscenza tra i due che si erano scambiati un bacio tre anni prima, dal momento che la donna aveva chiaramente respinto gli approcci sessuali dell'imputato; ha reputato irrilevanti le considerazioni della difesa in merito alla disinvolta vita sessuale della vittima, da cui anche l'irrilevanza delle dichiarazioni dei testi sul punto; ha evidenziato, per contro, la gravità della condotta di violenza perpetrata all'interno del bagno del locale, consistente nell'imposizione di un rapporto orale, allorché la donna era caduta a terra in seguito alla colluttazione, terminato per l'eiaculazione precoce e non già per la volontaria desistenza dell'uomo; infine, ha valutato anche la compromissione della libertà sessuale e le conseguenze traumatiche subite dalla donna, la quale aveva ben descritto la paura di trovarsi da sola in bagno con l'imputato senza possibilità di chiedere aiuto e la necessità di essere seguita da uno psicologo dopo il fatto.

In definitiva, i Giudici hanno esaminato tutti gli elementi a disposizione, hanno risposto alle doglianze della difesa e hanno motivato con argomenti immuni da vizi il diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità. Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. L'imputato va condannato altresì al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli art. 541 cod. proc. pen. e 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tali spese devono essere liquidate dal Giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a mezzo del decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come stabilito dalle Sez. U n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato

Così deciso, il 16 gennaio 2023


Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Luigi Marini



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

